

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2179 del 07/05/2019
Oggetto	DPR 59/2013, LR 13/2015 - MATTEI RECYCLING SRL CON SEDE LEGALEI N COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOCALITA' VILLA PRATI - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - MESSA INR ISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI E DESTINATI A RECUPERO - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOCALITA' VILAL PRATI, VIA CANALE SINISTRA INFERIORE N. 79
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2254 del 07/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sette MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **MATTEI RECYCLING SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOCALITA' VILLA PRATI – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI E DESTINATI A RECUPERO – IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BAGNACAVALLO, LOCALITA' VILLA PRATI, VIA CANALE SINISTRA INFERIORE N. 79.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla *Convenzione*, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 13/09/2018, acquisita da questa Struttura Arpae in data 10/10/2018 (PGRA 14141 del 10/10/2018 - Pratica Sinadoc 30492/2018) dalla Mattei Recycling Srl (C.F.-P.IVA: 02598670392), avente sede legale e insediamento produttivo adibito ad attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e destinati a recupero, in Comune di Bagnacavallo, località Villa Prati, Via Canale Sinistra Inferiore n. 79, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- ✓ comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte IV, Titolo I* recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ *DM 05/02/1998 e smi* per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ *DM 28 marzo 2018 n. 69* "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del Dlgs n. 152/2006";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte V – Titolo I* (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE Sinadoc n. 30492/2018 emerge che:

- ✓ la Mattei Recycling Srl (C.F.-P.IVA: 02598670392), ha presentato in data 13/09/2018, ai sensi del DPR n. 59/2013, al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - comunicazione per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (attività di messa in riserva R13 e trattamento R3 - R4);
 - allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii;
- ✓ le attività che la Società intende svolgere in procedura semplificata riguardano operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3 -R4) di rifiuti speciali non pericolosi riconducibili ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.6, 5.8, 5.16, 5.19, 6.1, 8.4, 8.9, 9.1, dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi;
- ✓ trattandosi di centro adibito alla gestione di rifiuti elettrici ed elettronici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216 del Dlgs 152/2006, l'avvio dell'attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva da parte di Arpae;
- ✓ in seguito alle verifiche di cui all'art. 4 del DPR n. 59/2013 in data 16/10/2018 è stata comunicata alla ditta la verifica positiva di correttezza formale della domanda ma con contestuale richiesta di informazioni/precisazioni (PGRA 14343/2018);
- ✓ in seguito ad accertamenti svolti dal Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna emerge che in difformità a quanto dichiarato dalla Società la titolarità dell'immobile oggetto dell'autorizzazione risulta in capo alla Villa Prati Srl (PGRA 17479 del 12/12/2018);
- ✓ in data 15/11/2018 (PGRA 16080, 16082) la società ha inviato le informazioni/precisazioni richieste;
- ✓ in seguito ad accordi con la Società richiedente, il Servizio Territoriale Arpae ha effettuato in data 09/01/2019 la visita preventiva presso l'impianto in oggetto al fine della verifica dell'idoneità del luogo alla gestione di rifiuti elettrici ed elettronici RAEE. In seguito a tale sopralluogo, emerge che il capannone dove la società intende svolgere la propria attività di gestione rifiuti risulta completamente vuoto e primo di qualunque apparecchiatura idonea a svolgere attività di recupero. Si ritiene non vi siano, pertanto, i presupposti per ottemperare alle prescrizioni tecniche stabilite dagli Allegati VII e VIII del Dlgs n. 49/2014 ed alle misure di sicurezza previste dalle disposizioni adottate in attuazione del Dlgs 152/2006.
- ✓ ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e della Legge n. 241/90 e smi, in data 24/01/2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi (PG 12572);
- ✓ in data 26/02/2019, si svolge la Conferenza dei Servizi, per l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione sopracitata. In sede di Conferenza, emerge la necessità di acquisire elementi

integrativi, che vengono richiesti dalla SAC di Ravenna in data 07/03/2019 (nota PG 76035/2019), con conseguente sospensione dei termini del procedimento;

- ✓ in data 21/03/2019 con nota PG 46064 la Società Mattei Recycling Srl invia la documentazione integrativa richiesta ai fini del riavvio del procedimento e dichiara inoltre che presso l'impianto di che trattasi, l'unica attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi svolta è la messa in riserva R13. Allega debita tabella esplicativa riportante le tipologie e i relativi quantitativi (All. - Sub. 1 del DM 05/02/98). I rifiuti in ingresso all'impianto non subiranno alcun trattamento e verranno destinati al successivo recupero presso altri impianti autorizzati;
- ✓ al fine di assumere la decisione finale, è stata convocata per il giorno 15/04/2019 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 (PG 4688 del 12/03/2019);
- ✓ rispetto alla data fissata per la Seduta della CdS (15/04/2019) risultano pervenuti a questa Struttura ARPAE, rispettivamente in data:

-	01/04/2019 (PG 51804) è stata acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale Arpae
-	04/04/2019 (PG 55454) è stato acquisito il parere del tirante idrico ai sensi della Direttiva per la Sicurezza Idraulica espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
-	10/04/2014 (PG 58045) il Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Ravenna-Ufficio Prevenzione Incendi comunica che l'attività di che trattasi non è soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al Dlgs n. 151/2011
-	12/04/2019 (PG 59647) parere della Provincia di Ravenna- Servizio Programmazione Territoriale;

- ✓ in seguito alle integrazioni volontarie inviate in data 29/04/2019 dalla Ditta Mattei Recycling Srl, l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Ambiente, ha richiesto direttamente al proponente ulteriori precisazioni/integrazioni (PG 69291 del 30/04/2019) e in particolare:
 - presentazione di nuova planimetria dell'impianto fognario rispondente ai dettami della DGR 1053/2003,
- ✓ la Ditta Mattei Recycling Srl ha presentato in data 30/04/2019 (PG 69173/2019) la documentazione integrativa sopraccitata;
- ✓ alla luce degli elementi integrativi acquisiti nel corso dell'istruttoria e allo stato degli atti a disposizione, in data 15/04/2019 risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/2013;
- ✓ rispettivamente in data 02/05/2019 e in data 03/05/2019 sono stati acquisiti i pareri favorevoli dell'AUSL Romagna-Dipartimento di Sanità Pubblica (PG 69879) e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Servizio Ambiente relativamente alla matrice scarichi (PG 71032) e impatto acustico;
- ✓ risulta verificato il pagamento a favore di Arpae delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'AUA;

RISPETTO agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stato accertato che a carico della Mattei Recycling Srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto stesso (PGRA 14348 del 16/10/2018);

RITENUTO, pertanto, che sussistano gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Mattei Recycling Srl, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e destinati a recupero nell'impianto sito in Comune di Bagnacavallo, località Villa Prati, Via Canale Sinistra Inf. n. 79, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Silvia Berardi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC ARPAE di Ravenna, **per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate:**

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Mattei Recycling Srl (C.F.-P.IVA: 02598670392), avente sede legale e insediamento produttivo adibito ad attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e destinati a recupero, in Comune di Bagnacavallo, località Villa Prati, Via Canale Sinistra Inferiore n. 79, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione al n. 267 nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza delegata ad Arpae SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) **Ai fini dell'avvio dell'attività di gestione rifiuti la Società Mattei Recycling Srl dovrà risultare titolare dell'immobile oggetto della presente autorizzazione, ovvero di altro idoneo titolo abilitativo.** Detto titolo dovrà essere trasmesso a questo Servizio SAC.
 - 3.b) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato;
 - l'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque di acque reflue in acque superficiali.È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.
 - 3.c) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ogni modifica sostanziale delle operazioni di recupero dei rifiuti soggetta ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del DLgs n. 152/2006 e smi;
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".
 - 3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile.

A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- ✓ I termini per la conclusione del procedimento indicati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

Iscrizione al n. 267
nel registro provinciale delle imprese che effettuano
operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato

Condizioni

La Ditta Mattei Recycling Srl nell'impianto sito in Comune di Bagnacavallo, località Villa Prati, Via Canale Sinistra Inferiore n. 79, svolge attività di recupero rifiuti (messa in riserva R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.

Sul sito, come evidenziato nella planimetria allegata (Tav. Unica – Aprile 2019) quale parte integrante della presente autorizzazione, sono presenti n. 2 capannoni e un fabbricato ad uso uffici.

L'attività di gestione rifiuti (R13) viene svolta esclusivamente all'interno del capannone (n. 1) della dimensione di circa mq 240.

Nel capannone (n. 2), posto a fianco del fabbricato ad uso uffici, sono presenti alcuni servizi (mensa, spogliatoio, servizi igienici) ad esclusivo utilizzo dei dipendenti. All'interno dello stesso non viene svolta alcuna attività di gestione rifiuti.

Per il riscaldamento degli ambienti adibiti ad uffici e servizi, la ditta provvederà all'installazione di pompe di calore al fine di evitare qualsiasi emissione. Sarà previsto a compensazione un impianto fotovoltaico.

La ditta provvederà, inoltre, quale elemento compensativo all'eventuale incremento del traffico veicolare in ingresso/uscita dall'impianto rispetto ai flussi di traffico attuali, all'installazione presso il parcheggio dipendenti/visitatori, di colonnina per la ricarica degli automezzi elettrici. Tutto ciò anche al fine di favorire lo sviluppo di mobilità sostenibile a emissioni zero.

Relativamente alla normativa di cui al Dlgs n. 81/2008 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ancorché l'attività in oggetto non sia soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al Dlgs n. 151/2001, la ditta si impegna a redigere un'analisi della valutazione del rischio d'incendio contenente il livello di rischio nel luogo di lavoro e le azioni e misure per renderlo minimo (come ad esempio impianti di rivelazione e segnalazione incendi, estintori, carrello mobile antincendio, rete idrica antincendio dimensionata ai cumuli dei rifiuti, impianti di spegnimento automatico, evacuatori di fumo e calore, ecc...).

Prescrizioni

La Ditta è iscritta al n. 267, classe 4, nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) per lo svolgimento dell'attività di messa in riserva (R13), nel rispetto delle norme tecniche generali per il riutilizzo dei rifiuti, contenute nel DM 5 febbraio 1998 e smi e del DM 28 marzo 2018 n. 69 - relativamente alle seguenti tipologie di rifiuto:

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)	Attività di recupero (All. 1-Suball. 1-DM 05/02/98 e smi)	Quantità massima ammessa (Tonnellate)	
		Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuo
1.1 Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi EER :150101 – 150105 – 150106 – 200101	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	0,6	120
2.1 Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro EER: 150107 – 160120 – 170202 - 191205	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	1	200
3.1 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa EER: 120101 – 120102 – 150104 – 160117 – 170405 – 190102 – 190118 – 191202 – 200140 e limitatamente ai cascami di lavorazione 120199	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	200	2.900
3.2 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe EER: 120103 – 120104 – 150104 – 170401 – 170402 – 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191002 – 191203 e limitatamente ai cascami di lavorazione 120199	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	130	1.910

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)	Attività di recupero (All. 1-Suball. 1-DM 05/02/98 e smi)	Quantità massima ammessa (Tonnellate)	
		Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuo
5.6 Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi EER: 160216 – 160214 – 200136 - 200140	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	3	220
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto EER: 160118 – 160122 – 160216 – 170401 - 170411	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	5	1.100
5.16 Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi EER: 160214 – 160216 -. 200136 – 110114 – 110299 - 110206	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	5	500
5.19 Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC EER: 160214 – 160216 -. 200136	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	3	500
6.1 Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici EER: 030104 – 150102 – 200139 - 191204	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	0,8	170
8.4 Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali EER: 040221, 040222 – 040209 – 160122 – 200110 - 200111	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	0,2	40
8.9 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo EER: 200110 – 200111 - 191208	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	0,2	40
9.1 Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno EER: 030101- 030105 – 150103 – 030199 – 170201 – 200138 – 191207 - 200301	R13 (a norma dell'art. 6 comma 2 del DM 05/02/98 e smi)	2	200

1. Le attività di messa in riserva R13 dei rifiuti speciali non pericolosi dovrà essere svolta esclusivamente all'interno del capannone. (indicato in planimetria allegata con il n. 1).
2. Le diverse tipologie di rifiuti destinate a recupero R13 dovranno essere fisicamente divise fra loro e da altri materiali presenti all'interno del capannone e identificate con i rispettivi codici EER.
3. Le operazioni di riduzione volumetrica potranno essere effettuate esclusivamente sulle seguenti tipologie di rifiuto: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 5.6, 5.8, 6.1, 8.4, 8.9, 9.1 (di cui all'All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi), operazioni strettamente necessarie ad una ottimizzazione degli spazi. Non sono ammesse attività di riduzione volumetrica e cernita manuale per i RAEE.
4. La cernita manuale è consentita esclusivamente al fine della rimozione di eventuali materiali estranei, rinvenuti dopo lo scarico dei rifiuti in ingresso. I materiali ottenuti dovranno essere gestiti come rifiuti prodotti in proprio.
5. Entro un anno dalla data di ricezione, i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere avviati alle successive operazioni di recupero previste ai relativi punti dell'Allegato 1 – Sub Allegato 1 - del DM 05/02/98 e smi in idonei impianti autorizzati.

6. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). La Ditta è altresì tenuta al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici.
7. La Ditta è tenuta, **entro il 30 aprile di ogni anno**, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni

La Ditta Mattei Recycling Srl nell'impianto sito in Comune di Bagnacavallo, località Villa Prati, Via Canale Sinistra Inferiore n. 79, svolge attività di recupero rifiuti (messa in riserva R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi.

Dall'attività di che trattasi si generano esclusivamente scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali (scarico indiretto nello scolo consorziale "Fossetta a sinistra") provenienti dai servizi igienici del fabbricato ad uso uffici e del capannone n. 2 adibito a spogliatoio e mensa per i dipendenti (entrambi identificati nella planimetria allegata, Tav. Unica – Arile 2019).

La planimetria della rete fognaria allegata (Tav. Unica – Aprile 2019) è parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni

1. Lo scarico dovrà avvenire nel rispetto:
 - delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura,
 - delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche.
2. Gli scarichi di acque bianche e quelli di acque nere dovranno essere dotati ognuno di un proprio pozzetto di prelevamento, ai sensi dell'art.14 del Regolamento di Fognatura, il cui dimensionamento dovrà essere calcolato secondo le linee guida elaborate dall'Arpa, e dovranno essere collocati subito prima del pozzetto di miscelazione per l'immissione delle acque miste nel fosso comunale.
3. Gli scarichi non dovranno alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.
4. La Ditta dovrà inoltrare, entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA, specifica istanza di concessione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ai sensi del vigente Regolamento per le concessioni precarie e le Autorizzazioni; istanza redatta ai sensi dell'art. 1, comma e), del suddetto Regolamento, che può essere consultato nella sezione Concessioni Polizia Idraulica del sito www.romagnaoccidentale.it. L'istanza dovrà essere corredata di idoneo elaborato grafico composto dallo schema dell'impianto fognario dell'immobile di proprietà con individuazione delle fossature o condotte sulle quali il proponente esercita la propria servitù di scolo, fino all'immissione nella rete scolante consorziale.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali vasca biologica, pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico, al fine di assicurare buon funzionamento dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
6. I lavori di adeguamento della rete fognaria dovranno essere realizzati prima dell'inizio delle attività di recupero rifiuti. Dovrà esserne data comunicazione di fine lavori all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad Arpae Sac.
7. I pozzetti di prelevamento, così come previsto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
8. Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione.
9. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e gli ulteriori nulla osta, autorizzazioni e/o atti di assenso di terzi eventualmente necessari al funzionamento dello scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.